

STATUTO

Titolo I

Denominazione - Sede – Durata

Articolo 1

(Denominazione - Sede)

1) E' costituito, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 38, comma 3, lettera a) del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 e, poi, dell'art. 221 comma 3 lett. a) del D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152, ss.mm.ii. oltre che degli artt. 2602 e ss. cod.civ., un Consorzio con attività esterna, senza scopo di lucro, denominato "CO.N.I.P. Consorzio Nazionale Imballaggi Plastica".

2) Il Consorzio ha sede in Gubbio (PG). Il Consiglio di Amministrazione del Consorzio può istituire e sopprimere in Italia sedi amministrative, agenzie e rappresentanze.

Articolo 2

(Durata)

La durata del Consorzio è fissata in anni 50 (cinquanta); e può essere prorogata qualora allo spirare di tale termine permangano motivi di continuazione; in tal caso la durata si intenderà prorogata sino all'esaurimento dei rapporti in essere.

Titolo II

Articolo 3

(Scopo – Oggetto)

1 - Il Consorzio non ha fini di lucro ed ha come scopo quello di garantire la produzione ecosostenibile degli imballaggi e la corretta ed efficace gestione ambientale, su tutto il territorio nazionale, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, rigidi e non, secondari e terziari, in materiale poliolefinico, stampato a iniezione ed estrusione, compresi quelli generati dal consumo dei prodotti dei propri consorziati, nonchè adempiere in forma autonoma e collettiva, ai sensi dell'art.221 comma 3 lett. a) D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 e ss.mm.ii., agli obblighi di riciclaggio e di recupero e agli obblighi della ripresa degli imballaggi secondari e terziari usati e della raccolta dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari su superfici private, e con riferimento all'obbligo del ritiro, su indicazione del Consorzio nazionale imballaggi e/o delle Autorità competenti in materia, dei rifiuti di imballaggio conferiti dal servizio pubblico.

2 - A tal fine, il Consorzio:

> organizzerà autonomamente ed in forma collettiva, sull'intero territorio nazionale, sistemi di gestione ambientale degli imballaggi e rifiuti di imballaggio secondari e terziari in plastica generati dal consumo dei prodotti dei propri consorziati;

>informerà gli utilizzatori degli imballaggi in plastica, ed in particolare i consumatori, sul loro ruolo e sui sistemi di raccolta e di recupero disponibili; sul significato del marchio apposto sugli imballaggi in materiale plastico e sui pertinenti elementi dei piani di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi in plastica;

>promuoverà, in Italia ed all'Estero, l'utilizzo ed avvio al riciclo di imballaggi in plastica, diffondendo la conoscenza delle problematiche e dei vantaggi relativi all'utilizzo degli stessi, sia per quanto riguarda la clientela diretta, che per quanto riguarda gli utilizzatori finali, ricorrendo a mezzi di informazione e divulgazione;

>curerà e/o promuoverà, in proprio e/o in forma associata con altri Enti Pubblici e/o privati, soluzioni tecnico-organizzative relative al riciclaggio e recupero degli imballaggi in plastica usati e alla raccolta dei rifiuti di imballaggio in plastica generati dal consumo dei prodotti dei propri consorziati, ivi compreso il riutilizzo degli stessi e/o dei materiali in essi contenuti;

> assumerà e promuoverà ogni e più opportuna iniziativa ed azione, anche legale, nell'interesse ed a tutela del sistema consortile e dei propri consorziati;

> nei termini fissati dalla legge, elaborerà e trasmetterà alle autorità competenti e al Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI):

a) il Piano specifico di prevenzione e gestione degli imballaggi e rifiuti di imballaggi in plastica, predisposto per ciascuno dei sistemi di gestione autorizzati;

b) la Relazione sulla gestione degli imballaggi e rifiuti di imballaggi in plastica, predisposta per ciascuno dei sistemi di gestione autorizzati comprensiva dell'indicazione nominativa degli iscritti che partecipano ai sistemi di gestione autorizzati, del programma specifico e dei risultati conseguiti nel recupero e nel riciclo dei rifiuti di imballaggio in plastica, evidenziando, se del caso, i problemi inerenti il raggiungimento degli obiettivi e formulando proposte di adeguamento della normativa;

c) l'elenco dei propri consorziati.

3 – Inoltre, il Consorzio potrà:

> ricevere deleghe dai consorziati e rappresentarli ai fini della loro adesione e partecipazione al CONAI, ai consorzi di filiera e/o a ogni altro organismo, ente e/o persona giuridica;

- > svolgere ogni altra funzione, attività ed incombenza prevista dalla normativa vigente e/o sopravvenuta in materia di gestione ambientali degli imballaggi e rifiuti di imballaggi in plastica, ivi compresa la predisposizione e presentazione, per conto dei propri consorziati, di programmi, piani, dichiarazioni, comunicazioni ed atti in genere, previsti da detta normativa;
- > compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie e concludere tutti gli atti necessari o utili per il raggiungimento dell'oggetto consortile;
- > assumere partecipazioni in altri Enti, Consorzi o società purché compatibili con l'oggetto sociale;
- > promuovere campagne di informazione nonché ricercare sinergie, realizzare coordinamenti e concludere contratti e accordi di programma con soggetti pubblici e privati;
- > curare e/o promuovere, nell'interesse delle diverse categorie di consorziati, a scopo di ricerca e di massimizzazione dell'efficacia gestionale degli imballaggi e rifiuti di imballaggio in plastica, studi e ricerca in ordine allo sviluppo di nuovi prodotti, anche con la realizzazione di prototipi, all'evoluzione dei sistemi produttivi e alle fasi di commercializzazione e gestione degli imballaggi; potendo a tal fine richiedere contributi pubblici destinati alla ricerca; partecipare a bandi di gara; promuovere o aderire ad accordi di programma tra Enti, privati e imprese interessate; compiere ogni altra attività utile a tale scopo.

4 - Nello svolgimento delle proprie funzioni il Consorzio dovrà seguire e perseguire criteri e obiettivi di trasparenza, efficacia, efficienza ed economicità, e dovrà astenersi dal compiere qualunque atto, attività o iniziativa suscettibile di impedire, restringere o falsare la concorrenza in ambito nazionale e comunitario, con particolare riferimento allo svolgimento delle attività

economiche aventi ad oggetto la gestione degli imballaggi e rifiuti di imballaggio in materiale plastico.

Titolo III

Requisiti - Ammissione - Quote di partecipazione - Obblighi - recesso ed esclusione - Accrescimento e intrasferibilità delle quote.

Articolo 4

(Requisiti, ammissione, categorie e numero dei consorziati)

1 - Possono partecipare al Consorzio tutti gli operatori economici tenuti per legge agli obblighi di riciclaggio, recupero, ripresa, raccolta e ritiro degli imballaggi e rifiuti di imballaggi in plastica definiti al precedente art. 3, e responsabili della loro corretta ed efficace gestione ambientale.

Ai fini del presente statuto, le imprese consorziate sono distinte nelle seguenti categorie, in base all'attività prevalente determinata secondo i criteri e le modalità definiti con apposito regolamento:

a) PRODUTTORI (da intendersi come operatori economici che fabbricano imballaggi in plastica, secondari e terziari e relativi semilavorati, nonché i commercianti di imballaggi vuoti provenienti dal circuito consortile, nonché gli importatori di imballaggi non primari vuoti in materiale plastico;);

b) UTILIZZATORI (da intendersi come operatori economici che provvedono al riempimento e/o all'uso di imballaggi secondari e terziari in materiale plastico, quali commercianti e

distributori di imballaggi pieni non primari in materiale plastico provenienti dal circuito consortilenonché importatori di imballaggi pieni non primari in materiale plastico);

c) RICICLATORI (da intendersi come operatori economici che provvedono al trattamento, mediante un processo produttivo di estrusione, dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari in materiale plastico per la loro funzione originaria o per altri fini, escluso il recupero di energia);

d) RACCOGLITORI/RECUPERATORI (da intendersi come operatori economici che provvedono alla raccolta, alla ripresa, al ritiro, e al trasporto di imballaggi e rifiuti di imballaggi secondari e terziari in materiale plastico ed eventualmente ad operazioni di recupero quali il trattamento degli stessi mediante un processo di macinazione).

Non è ammessa la partecipazione al Consorzio su più categorie.

2) Al fine di favorire il perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 3, possono essere ammessi a partecipare al Consorzio Enti Pubblici e Associazioni di categoria, laddove ricorrano i presupposti richiesti dalla legge per la partecipazione degli stessi e nei limiti della legge stessa.

3) Chi intende essere ammesso come consorziato deve fare domanda scritta al Consiglio di Amministrazione, certificando di possedere i requisiti di cui al presente articolo e quelli previsti con Regolamento approvato ai sensi dell'art.26 del presente Statuto di essere titolare delle autorizzazioni necessarie per svolgere una corretta ed efficace gestione ambientale degli imballaggi e rifiuti di imballaggi in plastica, di essere a conoscenza delle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti consortili e di tutte le altre disposizioni vincolanti per il Consorzio e di impegnarsi al rispetto di tali disposizioni e delle buone pratiche di fabbricazione, commercializzazione e gestione degli imballaggi e rifiuti di imballaggi in plastica. Il Consiglio

di Amministrazione determinerà la documentazione che il soggetto richiedente dovrà allegare alla domanda di ammissione.

4) L'ammissione al Consorzio costituisce, in ogni caso, atto di autonomia contrattuale, ragione per cui il Consiglio di Amministrazione, valutato l'interesse del Consorzio e dei Consorziati, potrà respingere le domande di ammissione con provvedimento motivato.

5) La delibera di ammissione di nuovi Consorziati produrrà i propri effetti dal momento della sua annotazione, a cura degli amministratori, nel libro dei consorziati; tuttavia, i nuovi Consorziati avranno diritto di voto in Assemblea solo a decorrere dall'inizio dell'anno solare successivo a quello della loro ammissione.

6) Il numero dei consorziati è illimitato.

Articolo 5

(Quota di associazione - Quote di
partecipazione - Contributi)

1. La QUOTA DI ASSOCIAZIONE è la somma, non rimborsabile, che ciascun Consorziato deve versare al momento della propria ammissione per finanziare il fondo consortile. Il numero delle quote di associazione è stabilito in numero pari al numero dei consorziati. Il valore unitario è determinato dall'Assemblea con propria delibera. L'insieme delle quote di associazione costituisce il fondo consortile di cui all'art. 11 del presente statuto. Il versamento della quota di associazione è condizione di efficacia della deliberata ammissione e dovrà avvenire entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione (trasmessa con raccomandata o PEC), di accoglimento della domanda di ammissione. Il mancato versamento

della quota di associazione nel termine indicato renderà la delibera di ammissione priva di qualsiasi effetto.

2. Le QUOTE DI PARTECIPAZIONE esprimono il numero di voti che ciascun consorziato detiene all'interno del Consorzio; sono variabili, espresse in millesimi e sono ripartite tra le diverse categorie di consorziati, come segue:

a) alla categoria dei Produttori è riservata una quota del 60% (sessanta per cento);

b) alla categoria degli Utilizzatori è riservata una quota del 10% (dieci per cento);

c) alla categoria dei Riciclatori è riservata una quota del 10% (dieci per cento);

d) alla categoria dei Raccoglitori/Recuperatori è riservata una quota del 20% (venti per cento).

3. Nell'ambito di ciascuna categoria di imprese di cui sopra, le quote di partecipazione, espresse in millesimi, sono assegnate ai singoli consorziati come segue:

- per la categoria dei Produttori in base ai Kilogrammi di imballaggi CONIP in materiale plastico secondari e terziari immessi sul mercato nazionale da ciascun consorziato nell'anno solare precedente a quello nel quale è stata presentata la domanda di ammissione, con un massimo di 7 milioni (sette milioni) di kilogrammi;

- per la categoria dei Riciclatori in base ai kilogrammi di imballaggi CONIP in materiale plastico secondari e terziari riciclati/ e ceduti da ciascun consorziato nell'anno solare precedente a quello nel quale è stata presentata la domanda di ammissione, con un massimo di 7 milioni (sette milioni) di kilogrammi;

- per la categoria dei Raccoglitori/Recuperatori in base ai kilogrammi di imballaggi CONIP in materiale plastico secondari e terziari raccolti/recuperati e ceduti da ciascun consorziato

nell'anno solare precedente a quello nel quale è stata presentata la domanda di ammissione, con un massimo di 7 milioni (sette milioni) di kilogrammi;

- per la categoria degli Utilizzatori in base al numero dei consorziati espressione della categoria.

Il quantitativo massimo di kilogrammi, come sopra stabilito, potrà essere aggiornato ogni tre anni con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

4. La ripartizione delle quote di partecipazione, sarà determinata dal Consiglio di Amministrazione ogni qual volta intervengano variazioni nella compagine del Consorzio, contestualmente alla delibera di convocazione dell'assemblea e sulla base delle comunicazioni inviate da ciascun consorzio secondo le modalità e i termini definiti in via regolamentare. Tale ripartizione dovrà essere convalidata dall'Assemblea.

5. Le quote dei nuovi Consorziati verranno determinate mediante una corrispondente riduzione proporzionale della quota degli altri consorziati, appartenenti alla stessa categoria.

6. I CONTRIBUTI sono le somme, non rimborsabili, che i consorziati devono versare al Consorzio per lo svolgimento dell'attività consortile. I Consorziati che immettono imballaggi a marchio CONIP sul mercato sono tenuti, al momento della loro ammissione, al versamento, una tantum, di un contributo forfettario commisurato alla capacità di immissione di imballaggi in plastica sul mercato; tutti i consorziati sono, inoltre tenuti al versamento di contributi annuali variabili o fissi, determinati come segue:

- per la categoria dei Produttori in base ad un valore unitario moltiplicato per i kilogrammi di imballaggi in materiale plastico, secondari e terziari a marchio CONIP, immessi sul mercato nazionale da ciascun consorzio nell'anno solare in corso;

- per tutte le altre categorie, in misura fissa salva l'ipotesi in cui immettano sul mercato nazionale imballaggi secondari o terziari in materiale plastico a marchio CONIP, nel quale caso saranno tenuti al pagamento di un contributo pari a quello stabilito per la categoria dei Produttori.

Sia l'importo del contributo iniziale forfettario che dei contributi annuali dovuti in misura proporzionale e/o fissa, saranno determinati dal Consiglio di Amministrazione con propria delibera. Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di richiedere acconti sui contributi da determinarsi.

Nessun contributo annuo sarà dovuto dagli Enti Pubblici e dalle Associazioni di categoria ammessi a partecipare al Consorzio.

7. Nel caso di ingresso di nuovo consorziato, questi dovrà versare oltre alla quota di associazione il contributo annuo relativo alla categoria di appartenenza determinato come al precedente comma 6.

E' in facoltà del Consiglio di Amministrazione determinare un contributo aggiuntivo che lo stesso è obbligato a versare all'atto dell'adesione.

8. E' comunque facoltà di ciascun consorziato versare dei contributi superiori rispetto a quelli obbligatori determinati.

Articolo 6

(Diritti e obblighi dei consorziati)

1. I consorziati hanno diritto di partecipare, nelle forme previste dal presente statuto, alla definizione delle decisioni del Consorzio in vista del conseguimento degli scopi statutari ed allo svolgimento delle attività consortili. I Consorziati possono fruire dei servizi e delle prestazioni del Consorzio che gli sono proprie.

2. Le deliberazioni degli Organi consortili, assunte in funzione della realizzazione degli scopi ed in conformità alle norme del presente statuto sono vincolanti per tutti i consorziati.

3. I consorziati sono, inoltre, obbligati a:

a) concorrere alla costituzione del fondo consortile;

b) versare i contributi annui e forfettari nella misura determinata dal Consiglio di Amministrazione;

c) trasmettere al Consorzio tutti i dati e le informazioni da questo richiesti e attinenti all'oggetto consortile;

d) sottoporsi a tutti i controlli disposti dal Consiglio di Amministrazione al fine di accertare l'esatto adempimento degli obblighi consortili, con modalità che faranno salva la riservatezza dei dati forniti dai consorziati;

e) osservare lo statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi del Consorzio, che sono vincolanti per tutti i consorziati;

f) favorire gli interessi del Consorzio e non svolgere attività contrastanti con l'oggetto dello stesso

Articolo 7

(Sanzioni)

1. In caso di inadempimento da parte dei consorziati degli obblighi nascenti dal presente Statuto, dai regolamenti e deliberazioni adottate dal Consorzio e dalle disposizioni di legge vigenti in materia di gestione degli imballaggi e rifiuti di imballaggi in plastica, determinerà l'applicazione

da parte del Consiglio di Amministrazione di sanzioni pecuniarie commisurate alla gravità dell'infrazione, alla presenza di eventuali precedenti ed alle condizioni economiche dell'autore.

2. Con apposito regolamento vengono individuate le infrazioni sanzionabili, la misura minima e massima delle sanzioni applicabili, i criteri direttivi per la loro determinazione e le norme del relativo procedimento.

3.. Fermo quanto previsto al successivo articolo 9 in tema di esclusione.

Articolo 8

(Recesso dei consorziati)

1. Il consorziato può recedere dal Consorzio in ogni tempo.

2. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata o PEC al Consorzio; essa produrrà i suoi effetti al termine del relativo trimestre (31 marzo; 30 giugno; 30 settembre; 31 dicembre). Resta, dunque, fermo l'obbligo del consorziato receduto di versare i contributi dovuti fino al termine del relativo trimestre.

3. Il Consorzio comunica all'Autorità competente ed al CONAI i nominativi dei consorziati che hanno cessato di fare parte del Consorzio stesso.

4. Non si procede alla liquidazione della quota e nulla è dovuto a qualunque titolo al consorziato receduto.

Articolo 9

(Decadenza ed esclusione del consorziato)

1. Il Consiglio di Amministrazione delibera la decadenza dal Consorzio qualora il consorziato abbia perduto i requisiti per l'ammissione allo stesso e in ogni altro caso in cui non possa più partecipare alla realizzazione dell'oggetto consortile.
2. L'esclusione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione a carico del consorziato che sia gravemente moroso nel pagamento dei contributi annui, che ometta l'invio delle comunicazioni e dati necessari per la determinazione dei contributi annui, che ostacoli l'attività di controllo disposta dal Consiglio di Amministrazione e/o rifiuti l'esibizione della documentazione all'uopo richiesta dal Consiglio di Amministrazione, più in generale che compia atti di inadempimento gravi nei confronti degli obblighi assunti con l'adesione al Consorzio. La delibera di esclusione deve essere comunicata all'interessato a mezzo raccomandata o PEC, da inviarsi entro 15 (quindici) giorni dall'adozione della relativa delibera.
3. Non si procede alla liquidazione della quota e nulla è dovuto a qualunque titolo al consorziato decaduto o escluso.
4. La delibera che dichiara la decadenza o esclusione produrrà i suoi effetti dal momento della sua annotazione nel Libro dei Consorziati. Resta, però, fermo l'obbligo del Consorzio decaduto o escluso di pagare tutti i contributi dovuti fino al termine del trimestre (31 marzo; 30 giugno; 30 settembre; 31 dicembre) nel quale è deliberata la decadenza o l'esclusione.
5. I Consorziati dichiarati decaduti o esclusi non potranno essere riammessi a far parte del Consorzio prima di due anni a far data dall'esclusione.

Articolo 10

(Trasferimento delle quote)

1. La quota di partecipazione al Consorzio è intrasferibile sia per atto tra vivi che mortis causa, se non in caso di trasferimento dell'azienda a qualsiasi titolo intervenuto.

Titolo IV

Fondo consortile - Mezzi finanziari - esercizio sociale

Articolo 11

(Fondo consortile - Fondo di riserve)

1. Ciascuno dei consorziati è tenuto a concorrere alla costituzione del fondo consortile versando una somma secondo quanto stabilito nell'art.5 comma 1.
2. Il fondo consortile può essere impiegato nella gestione del Consorzio, con motivata deliberazione del Consiglio di Amministrazione approvata dall'assemblea, ove siano insufficienti le altre fonti di provvista finanziarie; deve essere reintegrato nel corso dell'esercizio successivo.
3. Gli eventuali conguagli relativi agli importi dovuti dai singoli consorziati per la formazione ed il mantenimento del fondo consortile sono determinati dall'assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione.
4. L'Assemblea può costituire fondi di riserva con gli eventuali avanzi di gestione.

Articolo 12

(Mezzi finanziari)

1. I mezzi finanziari per lo svolgimento delle attività del Consorzio sono assicurati:
 - a) dalle somme versate dai Consorziati per costituire il fondo consortile;

- b) dai contributi dei consorziati di cui all'articolo 5, comma 6;
- c) dall'eventuale utilizzazione dei fondi di riserva;
- d) dall'eventuale utilizzazione del fondo consortile con le modalità di cui all'articolo 11, comma 2.
- e) da eventuali contributi e finanziamenti provenienti da enti pubblici e/o privati;
- f) dai proventi delle attività svolte in attuazione di disposizioni di legge e statutarie;
- g) da ogni altra somma riconosciuta al Consorzio da Enti, Autorità e/o Consorzi, operanti nel sistema della gestione degli imballaggi.

Articolo 13

(Esercizio sociale - Bilancio - Divieto di
distribuzione degli avanzi)

1. L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
2. Al termine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione redige il bilancio del Consorzio costituito da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa; redige, inoltre, il bilancio di previsione per l'esercizio successivo.
3. L'Assemblea per l'approvazione del bilancio è convocata entro il 30 giugno e, comunque, nei termini fissati dalla Legge e/o utili affinché il Consiglio di Amministrazione possa provvedere, nel termine di legge, al deposito del bilancio approvato dall'assemblea presso il registro delle imprese.
- 4) I progetti di bilancio devono essere comunicati ai revisori contabili almeno trenta giorni prima della riunione dell'Assemblea convocata per la loro approvazione.

5. E' vietata la distribuzione degli avanzi di esercizio alle imprese consorziate anche in caso di scioglimento del consorzio.

Titolo V

Organi consortili

Articolo 14

(Organi del Consorzio)

1. Sono organi del Consorzio:

a) l'Assemblea Generale;

b) le Commissioni Territoriali

c) il Consiglio di Amministrazione;

d) il Presidente e i Vice Presidenti;

e) il Revisore contabile o il Collegio dei revisori contabili;

f) il Direttore Generale

Articolo 15

(Assemblea Generale)

1. L'Assemblea è convocata presso la sede del consorzio o in ogni altro luogo purché in Italia dal Presidente, quando questi lo ritenga opportuno, o su richiesta di tanti consorziati che rappresentino almeno un quinto delle quote di partecipazione, o negli altri casi previsti dal presente statuto o dalla legge, mediante avviso di convocazione. L'avviso, almeno quindici

giorni prima del giorno fissato per l'Assemblea, deve essere inviato a mezzo di raccomandata A.R. o PEC.

L'Assemblea si considera validamente costituita anche se non vengono rispettate le modalità sopra descritte purché siano presenti la totalità dei Consorziati aventi diritto di voto, partecipi all'assemblea la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e siano stati informati i revisori contabili. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

2. Nell'avviso di convocazione devono essere riportati l'ordine del giorno, la data e l'ora stabilite per la riunione in prima e in seconda convocazione, nonché il luogo della stessa. L'Assemblea in seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.

3. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consorzio o, in caso di sua assenza o impedimento, da uno dei Vice Presidenti. In caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimi, l'assemblea nomina essa stessa il proprio Presidente.

In aggiunta a quanto sopra è ammessa la possibilità che le adunanze dell'Assemblea ordinaria si tengano con modalità audio-video-conferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale sulla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti l'assemblea si considererà tenuta sul luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario onde consentire la stesura e la sottoscrizione dei verbali sul relativo libro. Nel caso in cui, per cause di forza maggiore non fosse possibile la contemporanea presenza del Presidente e del Segretario nello stesso luogo, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Segretario che,

sottoscritto il relativo verbale dovrà curarne la tempestiva trasmissione, per la firma, anche al Presidente.

4. Delle riunioni dell'Assemblea deve redigersi un verbale che è sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario, le cui funzioni, nelle sedute ordinarie, vengono svolte dal Direttore Generale.

5. L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.

Articolo 16

(Diritto e modalità di voto)

1. Ogni consorziato ha diritto ad un numero di voti pari al numero di quote di partecipazione di cui è titolare, con il limite minimo di un voto per ogni consorziato anche se privo di quote di partecipazione.

2. In sede regolamentare sono determinate le modalità operative volte ad assicurare il rispetto del precedente comma.

3. Sono ammessi a partecipare all'Assemblea tutti coloro che risultino iscritti, almeno dall'anno solare precedente, nel libro dei consorziati e che siano in regola con il versamento della quota di associazione e dei contributi, sanzioni ed interessi.

Articolo 17

(Assemblea ordinaria)

1. L'Assemblea ordinaria:

a) approva il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo;

b) elegge i componenti del Consiglio di Amministrazione, nel rispetto dell'articolo 20;

- c) elegge il Revisore contabile o i componenti del Collegio dei revisori contabili ed il Presidente del collegio stesso;
- d) determina e delibera sull'eventuale assegnazione di indennità annuali di carica al Presidente ed un'eventuale indennità di seduta agli altri componenti del Consiglio di Amministrazione e revisori contabili;
- e) delibera il valore unitario delle quote di associazione di cui all'articolo 5, comma 1;
- f) prende atto della relazione predisposta dal CdA sulla gestione degli imballaggi, comprendente il programma specifico di prevenzione previsto dall'articolo 3, nonché i risultati conseguiti nel recupero e nel riciclaggio degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi;
- g) approva i programmi di attività e di investimento del Consorzio predisposti dal Consiglio di Amministrazione;
- h) approva i regolamenti consortili e delibera sulle proposte di modifica degli stessi;
- i) delibera sugli altri oggetti attinenti alla gestione del Consorzio riservati alla sua competenza dal presente statuto o dalla legge e su quelli sottoposti al suo esame dal Consiglio di Amministrazione.

2. Tanti consorziati che rappresentino almeno un quinto delle quote di partecipazione ovvero un terzo dei componenti del Consiglio di Amministrazione, possono chiedere di includere argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea.

3. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno entro il termine indicato nell'articolo 13, comma 3.

4. L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, quando i Consorziati presenti detengano o rappresentino più della metà delle quote di partecipazione; in seconda

convocazione, qualunque sia la percentuale di quote di partecipazione detenute o rappresentate dai Consorziati presenti.

5. L'assemblea delibera con la maggioranza assoluta dei voti determinata in base alle quote di partecipazione detenute o rappresentate dai Consorziati presenti.

6. Le deliberazioni concernenti l'approvazione o modifica dei regolamenti consortili devono essere prese con la maggioranza assoluta determinata in base alle quote di partecipazione detenute o rappresentate dai Consorziati presenti.

Articolo 18

(Assemblea straordinaria)

1. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla proroga e sull'eventuale scioglimento anticipato del Consorzio nelle ipotesi indicate nel precedente articolo 2, sulla nomina dei liquidatori e sui loro poteri, nonché su qualsiasi altro argomento devoluto espressamente alla sua competenza dalla legge o dal presente statuto.

2. In prima convocazione l'assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di tanti consorziati che detengano o rappresentino almeno i due terzi (2/3) delle quote di partecipazione; In seconda convocazione e con il medesimo ordine del giorno l'assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno un terzo di quote di partecipazione presenti o rappresentate. L'assemblea delibera con la maggioranza assoluta dei voti, determinata in base alle quote di partecipazione detenute o rappresentate dai Consorziati presenti.

Articolo 19

(Rappresentanza nell'Assemblea)

1. Ciascun Consorziato, all'atto della sua ammissione, dovrà designare per iscritto la persona fisica che lo rappresenterà stabilmente negli Organi del Consorzio; in mancanza, si intenderà designato il legale rappresentante pro-tempore. La rappresentanza può essere conferita solo ai legali rappresentanti, soci, amministratori o dipendenti del Consorziato stesso.

2. In occasione di singole Assemblee il Consorziato potrà farsi rappresentare in Assemblea da altro Consorziato cui dovrà conferire delega scritta nella quale dovrà indicare la data dell'Assemblea cui la delega si riferisce, la denominazione o ragione sociale del Consorziato delegato e, per le persone giuridiche, l'indicazione della persona fisica che per il delegato presenzierà all'Assemblea, da scegliere tra quelle di cui al precedente comma 1. La delega può essere conferita solo per singole assemblee. Lo stesso Consorziato non può rappresentare in Assemblea più di due Consorziati.

Art. 19 bis (Commissioni territoriali)

1. Al fine di favorire la partecipazione dei consorziati alla vita del Consorzio sono istituite a livello locale n. 4 (quattro) Commissioni Territoriali che hanno come scopo quello di:

a) esprimere pareri obbligatori ma non vincolanti su ogni questione avente incidenza e rilevanza esclusiva nel territorio di rispettiva competenza;

b) esprimere pareri non vincolanti su ogni altra questione loro eventualmente sottoposta dal Consiglio di Amministrazione;

c) formulare proposte da sottoporre all'esame del Consiglio di Amministrazione o dell'Assemblea Generale per le materie a questa riservate;

d) promuovere la politica consortile sul territorio di rispettiva competenza;

e) coadiuvare gli altri organi del Consorzio nell'attuazione sul territorio delle deliberazioni, dei provvedimenti e degli atti di rispettiva competenza.

Le Commissioni Territoriali, inoltre, eleggono nel loro seno un Coordinatore che sarà chiamato ad assumere anche le funzioni di membro del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 20 del presente statuto.

Le Commissioni sono costituite con delibera del Consiglio di Amministrazione e hanno una durata pari a quella del Consiglio di Amministrazione che le ha costituite.

L'Ambito territoriale, la composizione, l'organizzazione e il funzionamento delle Commissioni territoriali è definito con apposito regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 26 del presente statuto.

Articolo 20

(Consiglio di Amministrazione)

1. Possono essere eletti o nominati come amministratori solo le persone fisiche designate dai Consorziati ai sensi dell'articolo 19, punto 1, del presente Statuto. Possono esprimere candidature solo i Consorziati che siano in regola con il versamento della quota di associazione e dei contributi, sanzioni ed interessi come definito nel Regolamento.

2. Il Consiglio di Amministrazione è composto da 17 (diciassette) membri di cui 13 (tredici) membri eletti dall'Assemblea secondo la seguente ripartizione numerica per categorie e 4 (quattro) membri nominati nella persona dei coordinatori delle Commissioni Territoriali.

La ripartizione numerica dei membri eletti è di seguito definita:

- sette amministratori espressione della categoria dei Produttori (articolo 4, comma 1, lettera a), avendo cura di comprendervi un componente per i nuovi sistemi di gestione eventualmente autorizzati;
- un amministratore espressione della categoria degli Utilizzatori (articolo 4, comma 1, lettera b);
- due amministratori espressione della categoria dei Riciclatori (articolo 4, comma 1, lettera c);
- tre amministratori espressione della categoria dei Raccoglitori/Recuperatori(articolo 4, comma 1, lettera d).

2bis. I membri espressione delle Commissioni Territoriali saranno individuati nella persona dei Coordinatori in carica al momento della scadenza del termine fissato per la presentazione delle candidature per l'elezione del Consiglio di Amministrazione, purché l'impresa consorziata cui appartengono sia in regola con il versamento della quota di associazione e dei contributi, sanzioni ed interessi come definito nel Regolamento generale del Consorzio. Resteranno in carica sino alla scadenza del mandato dei membri eletti. Qualora nel corso del loro mandato i membri così nominati dovessero cessare dalla carica di Coordinatori delle Commissioni Territoriali qualunque ne sia la causa, gli stessi decadranno automaticamente anche dall'ufficio di membri del Consiglio di Amministrazione e saranno sostituiti dai nuovi Coordinatori. In mancanza, il Consiglio di Amministrazione procederà nei modi e nelle forme di cui al successivo comma 6.

3. Qualora una categoria di consorziati non fosse rappresentata nel Consorzio, spetterà all'Assemblea attribuire i relativi amministratori ad una o più delle altre categorie.

4. All'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione si procede mediante votazione con apposite modalità determinate da regolamento.

4 bis) Alle riunioni del Consiglio di amministrazione partecipano i Revisori contabili e, con funzioni consultive, il Direttore Generale del Consorzio. Il Direttore Generale provvede anche a redigere il verbale delle sedute del Consiglio di Amministrazione.

5. I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre anni e cessano comunque il loro mandato alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Possono essere rieletti.

6. Se nel corso dell'esercizio viene a mancare uno o più Consiglieri e nel caso in cui, a seguito di modifiche statutarie, occorresse integrare il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione, gli altri provvedono a sostituirli con apposita deliberazione nel rispetto dei criteri sopra definiti; gli amministratori così nominati restano in carica sino alla scadenza del mandato degli altri membri. Se viene meno la maggioranza dei Consiglieri, quelli rimasti in carica convocano d'urgenza l'Assemblea perché provveda alla ricostituzione dell'Organo. Se vengono a cessare tutti i Consiglieri, l'Assemblea per la nomina dei nuovi Consiglieri è immediatamente convocata anche da un solo consorziato o dal Revisore Contabile o dal Collegio dei revisori contabili.

7. Il Consigliere che risulti assente ingiustificato per due o più sedute consecutive del Consiglio di Amministrazione decade dal suo incarico. I membri nominati in quanto Coordinatori delle Commissioni Territoriali decadranno, altresì, nei casi previsti dal relativo regolamento. In tutte dette ipotesi, il Consiglio di Amministrazione sospende temporaneamente il Consigliere fino a che l'Assemblea non avrà conseguentemente pronunciato la decadenza. Il provvedimento di

sospensione e revoca andrà comunicato all'interessato. Il consigliere decaduto sarà sostituito con le modalità e nelle forme stabilite al comma 6 che precede.

8. L'Assemblea delibera in favore degli amministratori eventuali indennità di carica e/o di seduta. E' in ogni caso dovuto agli amministratori il rimborso delle spese vive e documentate, legittimamente sostenute per l'esercizio del loro mandato, entro un tetto massimo stabilito dall'Assemblea stessa all'atto della elezione.

Articolo 21

(Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione)

1. Il Consiglio di Amministrazione è investito della ordinaria e straordinaria amministrazione ed ha tutti i poteri e le attribuzioni per la gestione del Consorzio, che non siano riservati per legge o per statuto all'Assemblea dei consorziati.

2. Il Consiglio di Amministrazione in particolare e a titolo esemplificativo:

- a. elegge e revoca il Presidente e i Vice Presidenti nel rispetto delle previsioni dell'articolo 23 ;
- b. nomina e revoca il Direttore Generale;
- c. attribuisce specifici incarichi e delega talune delle proprie attribuzioni, determinandone i limiti, al Presidente, al/ai Vicepresidente/i, a taluni Consiglieri ed al Direttore generale;
- d. convoca l'Assemblea;
- e. conserva il libro dei consorziati e provvede al suo costante aggiornamento;
- f. definisce annualmente la ripartizione delle quote di partecipazione in conformità alle disposizioni di legge, del presente statuto e del regolamento;

- g. redige il bilancio preventivo triennale, il bilancio preventivo annuale ed il bilancio consuntivo annuale, nonché la relazione afferente quest'ultimo, da sottoporre all'assemblea per l'approvazione;
- h. definisce annualmente il fabbisogno finanziario del Consorzio ed i criteri di finanziamento e determina l'entità dei contributi, di cui all'art. 5 comma 6 °, a carico dei consorziati e stabilisce le modalità del relativo versamento;
- i. predisporre e approva il Programma specifico di prevenzione, la Relazione annuale sulla gestione, di cui all'art. 3, e li trasmette all'Autorità competente ed al CONAI nei termini di legge;
- j. propone all'Assemblea le modifiche allo statuto;
- k. adotta gli schemi dei regolamenti consortili, e relative modifiche, da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione;
- l. delibera la stipulazione di accordi, convenzioni, atti e contratti, di ogni genere, inerenti l'attività consortile;
- m. determina l'organico del personale del Consorzio e le modalità della gestione amministrativa interna;
- n. delibera sulle richieste di adesione al Consorzio verificando la sussistenza dei requisiti di ammissione e curando il percepimento delle quote e dei contributi dovuti all'atto dell'ammissione. La delibera che respinge la richiesta di ammissione deve essere motivata;
- o. delibera sulla decadenza ed esclusione dei consorziati;
- p. vigila sull'esatto adempimento degli obblighi dei consorziati nei confronti del Consorzio e determina l'entità delle sanzioni di cui all'art. 7;

q. autorizza il Presidente o i Vicepresidente/i a conferire procure per singoli atti o categorie di atti;

r. delibera su ogni altro argomento e compie ogni altro atto e/o operazione, di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto per quelli che, per disposizione di legge o del presente statuto, siano espressamente riservati ad altri organi del Consorzio;

Il Consiglio di amministrazione può avvalersi del supporto consultivo delle associazioni rappresentative dei settori di riferimento dei consorziati e può delegare alle medesime associazioni lo svolgimento di determinate funzioni.

Articolo 22

(Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione)

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato, presso la sede del Consorzio o in altro luogo purché in Italia dal Presidente ogni qual volta lo ritenga opportuno, e comunque almeno due volte all'anno. E' altresì convocato su richiesta di almeno tre consiglieri. La convocazione è fatta mediante lettera raccomandata, e/o PEC, contenente l'indicazione del giorno, del luogo e dell'ora della riunione nonché l'elenco delle materie da trattare, da inviare almeno sette giorni prima della riunione ovvero, in caso di urgenza, tre giorni prima. Il Consiglio di amministrazione si considera validamente costituito anche se non vengono rispettate le modalità sopra descritte, purché sia presente la totalità dei suoi membri e siano stati informati i revisori contabili. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

2. Il Consiglio si considera validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica. Le deliberazioni del Consiglio sono validamente assunte con il voto favorevole della metà più uno dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.
3. Il verbale della riunione del Consiglio è redatto dal Direttore Generale che funge da Segretario del Consiglio di Amministrazione. Il verbale sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
4. Non è ammessa la delega, neanche a un altro componente del Consiglio.
- 5) E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per audio-video-conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario della riunione che ne redigono il verbale. Nel caso in cui, per cause di forza maggiore, non fosse possibile la contemporanea presenza del Presidente e del Segretario nello stesso luogo, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Segretario che, sottoscritto il relativo verbale, dovrà curarne la tempestiva trasmissione per la firma anche al Presidente.

Articolo 23

(Presidente - Vice Presidente)

1. Il Presidente del Consorzio è eletto dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi membri. Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile per altri due mandati con motivata delibera E' scelto, di norma a rotazione tra gli amministratori espressione della categoria dei produttori.
2. Qualora il Presidente cessi anticipatamente dall'incarico o sia impedito in modo definitivo all'esercizio delle sue funzioni, il Consiglio di Amministrazione designerà il sostituto

scegliendolo tra i propri membri e conferendogli un mandato che durerà fino al termine della consiliatura in corso.

3. Il Presidente:

- a) convoca e presiede l'Assemblea dei consorziati e il Consiglio di Amministrazione;
- b) dà le opportune disposizioni per l'esecuzione delle deliberazioni prese dal Consiglio di Amministrazione;
- c) vigila sulla tenuta e sulla conservazione dei documenti e in particolare dei verbali delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione;
- d) accerta che si operi in conformità agli interessi del Consorzio;
- e) rappresenta il Consorzio presso ogni altro organismo, ente e/o persona giuridica, oltre che i consorziati nei casi in cui gli stessi rilascino deleghe al Consorzio ai sensi dell'articolo 3;
- f) conferisce, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, procure per singoli atti o categorie di atti.

4. I Vice Presidenti eletti dal Consiglio di Amministrazione sono scelti tra gli amministratori rappresentanti delle aree o categorie alla quale non appartiene il Presidente. I Vice Presidenti durano in carica tre anni per la stessa durata del Consiglio e di norma sono rieleggibili.

5. In caso di assenza o impedimento del Presidente quest'ultimo è sostituito dal Vice Presidente più anziano di età; in caso di assenza o impedimento anche di questi, dall'altro Vice Presidente.

Articolo 24

(Rappresentanza legale del Consorzio)

1. Al Presidente spettano la firma e la rappresentanza del Consorzio di fronte ai terzi e in giudizio, con facoltà di promuovere azioni e istanze giudiziarie o amministrative per ogni grado di giudizio, previa delibera del Consiglio di Amministrazione.

2. I Vice Presidenti hanno la rappresentanza legale del Consorzio nei limiti delle attribuzioni eventualmente delegate loro dal Consiglio di Amministrazione; in via generale il Vice Presidente più anziano di età ha la rappresentanza in caso di assenza o impedimento del Presidente; se impedito anche lui, ha la rappresentanza l'altro Vice Presidente immediatamente più anziano e così via.

Articolo 24 bis.

(Controllo legale dei conti)

1) L'Assemblea ordinaria del Consorzio affida il controllo legale dei conti ad un Revisore contabile o, in alternativa, ad un Collegio dei revisori contabili, deliberando sulla relativa opzione prima di procedere alla elezione.

2) il Revisore contabile deve essere scelto tra i professionisti iscritti nell'apposito registro istituito dal Ministero della Giustizia.

3) Il Collegio dei revisori contabili è composto di tre membri effettivi e due supplenti ed i suoi componenti sono eletti dall'Assemblea con voto limitato a tre preferenze tra i professionisti iscritti nell'apposito registro istituito dal ministero della Giustizia. Il Presidente del Collegio è eletto dall'Assemblea.

4) Costituisce causa di ineleggibilità o di decadenza, in aggiunta a quelle contemplate dall'art. 2399 c.c., anche l'esistenza di un rapporto di lavoro o di un rapporto continuato di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero di altri rapporti di natura patrimoniale che ne

compromettano l'indipendenza, tra il professionista ed il Consorzio o tra il professionista ed uno dei consorziati.

5) I revisori contabili restano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

Nell'ipotesi di controllo collegiale, qualora uno dei revisori cessi dalla carica, per qualsiasi causa, la relativa sostituzione avrà luogo a mezzo dei revisori supplenti; il revisore nominato in sostituzione resta in carica fino alla scadenza del mandato del collegio di cui è entrato a far parte.

6) Il diritto di revoca dei revisori spetta all'Assemblea che lo eserciterà per giustificati motivi.

7) Il Revisore contabile / il Collegio dei revisori contabili:

a. controlla la gestione del Consorzio;

b. vigila sull'osservanza della legge, del presente statuto e dei regolamenti, sulla corrispondenza del bilancio consuntivo al bilancio preventivo, nonché alle scritture contabili ed ai libri consortili;

c. accerta la regolare tenuta della contabilità;

d. redige annualmente la relazione di competenza e commento del bilancio consuntivo.

8) I revisori partecipano alle riunioni del Consiglio di amministrazione e possono intervenire a quelle dell'Assemblea. Possono, inoltre chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni consortili o su determinati affari e possono procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

9) All'attività dei revisori si applicano, in quanto compatibili con la natura del Consorzio e con questo statuto, le disposizioni di cui agli articoli 2397 e seguenti del codice civile.

10) Ai revisori spetta il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno, oltre all'indennità eventualmente deliberata dall'Assemblea.

Articolo 24 ter

(Direttore generale)

1. L'incarico di direttore generale è conferito dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Presidente, a persona che abbia maturato significative esperienze di tipo manageriale.
2. Il rapporto di lavoro del direttore generale è regolato dal contratto di diritto privato.
3. Le funzioni e le deleghe del direttore generale sono determinate dal Consiglio di amministrazione. In tale ambito coadiuva il Presidente nell'esecuzione delle deliberazioni degli Organi consortili, dirige il Consorzio, assume, nel rispetto dell'organico stabilito dal Consiglio di amministrazione, il personale dipendente, avendo la responsabilità dei relativi rapporti di lavoro compresi i dirigenti, per la cui nomina o revoca assume il preventivo consenso del Consiglio di amministrazione. Al Direttore generale spetta altresì l'organizzazione del Consorzio secondo le modalità indicate dal Consiglio di amministrazione, la gestione dei rapporti con le banche e gli enti previdenziali. Cura, inoltre, la tenuta dei libri e delle altre scritture contabili prescritte dalla legge.
4. Il direttore generale partecipa alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio di amministrazione senza diritto di voto, con funzioni consultive. Provvede, inoltre, alla verbalizzazione delle sedute di tali organi.
5. Il direttore generale firma la corrispondenza del Consorzio, salva altresì la possibilità di ricevere dal Presidente, a ciò autorizzato dal Consiglio di amministrazione, specifiche procure per singoli atti o categorie di atti.

Titolo VI

Scioglimento del Consorzio - Regolamento - Disposizioni finali

Articolo 25

(Liquidazione - Scioglimento)

1. Qualora il Consorzio si sciolga e venga posto in liquidazione, l'assemblea straordinaria provvede alla nomina di uno o più liquidatori determinandone i poteri, e delibera sulla destinazione del patrimonio rimanente una volta effettuato il pagamento di tutte le passività. La destinazione del patrimonio avviene nel rispetto di eventuali indicazioni normative a riguardo.

Articolo 26

(Regolamenti)

1. Per l'applicazione del presente statuto e per quanto necessario ad assicurare il migliore funzionamento del Consorzio, il Consiglio di Amministrazione adotta appositi regolamenti e le relative modifiche e li sottopone all'Assemblea per l'approvazione.

2. In sede regolamentare potranno essere individuati i documenti o libri che il Consorzio deve istituire in aggiunta a quelli già previsti per legge, tra i quali necessariamente il libro dei consorziati.

Articolo 27

(Rapporti con gli altri Consorzi, con gli utilizzatori e loro organizzazioni)

1. Il Consorzio svolge le proprie attività in stretto collegamento ed in costante collaborazione con gli altri consorzi ed i soggetti associativi di cui agli articoli 221, 221bis, 223 e 224 d.lgs 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni; in particolare, il Consorzio si impegna ad

elaborare, nelle forme più opportune, forme di concertazione permanente per tutto ciò che attiene alle materie di interesse dei produttori.

2. Il Consorzio collabora altresì con i produttori di materie prime, gli utilizzatori e/o loro organizzazioni di categoria, per le materie di comune interesse.

Articolo 28

(Rinvio alle disposizioni del Codice Civile)

1. Per quanto non previsto dal presente statuto, si rinvia a tutte le disposizioni di legge o regolamentari in materia.

Articolo 29

(Clausola compromissoria)

Tutte le controversie che dovessero sorgere tra consorziati e consorziati, tra consorziati e Consorzio e tra consorziati ed organi del consorzio, che avessero titolo nella interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente statuto, dei regolamenti, e più in generale in rapporti consortili ed eventuali rapporti paraconsortili, saranno devoluti ad un Collegio Arbitrale di tre membri nominati da persona designata dal Presidente del Tribunale competente per territorio secondo la sede consortile.

Il Collegio Arbitrale deciderà secondo diritto e nell'osservanza delle norme inderogabili del Codice di procedura Civile in tema di arbitrato rituale.

Resta, tuttavia, fermo che per le controversie aventi ad oggetto il pagamento dei contributi e/o degli interessi e/o delle sanzioni e/o di ogni altra somma dovuta dai consorziati al Consorzio in forza del presente Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni del CdA, al Consorzio è data facoltà di agire anche dinnanzi all'Autorità Giudiziaria Ordinaria, con azioni monitorie, di

accertamento, di condanna e con ogni altra azione giudiziaria ritenuta utile. L'iniziativa del Consorzio radicherà la controversia dinnanzi all'AGO, limitatamente alle dette materie, anche per i connessi giudizi di opposizione e/o per quelli eventuali di impugnazione ed esecuzione.